

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è LINUX, DIRITTI E LIBERTÀ, PIERLUIGI PERRI E GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, NUMERO IV, PP. 509-519. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

Linux, diritti e libertà

Pierluigi Perri, Giovanni Ziccardi

Sia il sistema operativo Linux che l'*Open Source*¹ hanno modificato radicalmente non solo il mondo della programmazione, dell'informatica, di Internet, dell'economia, ma ben presto modificheranno – ed in alcuni casi lo stanno già facendo – anche il mondo giuridico, con particolare riferimento ai diritti individuali e collettivi ed al concetto di proprietà.

La questione che risalta maggiormente agli occhi del giurista è, sicuramente, il problema del *copyright* e di come applicarlo nel sistema di licenze che caratterizza il mondo Linux².

Tuttavia si vorrebbe spostare, per il momento, l'attenzione dal diritto d'autore per reindirizzarla alla grande questione, sia filosofica che giuridica, dei diritti di libertà. In particolare, in un momento di rivoluzione sia tecnologica che giuridica, l'unica certezza per il giurista rimane il richiamo ai diritti fondamentali dell'individuo, primo fra tutti la libertà di manifestazione del pensiero. Si vedrà anche, però, che l'analisi dell'impatto tra Linux ed Internet pone problemi con riferimento a concetti giuridici che ormai sembravano saldi ed intoccabili, quali, ad esempio, quelli della sovranità, della territorialità e dell'obbligo di esecuzione delle sentenze dei giudici.

Proprio quest'ultimo precetto è stato visto vacillare prima col caso del DeCSS e poi col caso Napster³ che, seppur sviluppatasi su un oggetto ed in un ambito diverso,

¹ «Il modello di sviluppo Open Source è un fenomeno che ha avuto avvio dalla *Free Software Foundation* e si è diffuso grazie a Linux. Si tratta di un modo completamente differente di produrre *software* che 'apre' ogni aspetto dello sviluppo, *debugging*, *test* e studio a chiunque sia interessato a collaborare. Invece di fare affidamento su un'unica azienda che sviluppa ed esegue la manutenzione di un pacchetto *software*, il modello *Open Source* fa in modo che il codice sia libero di evolversi in una comunità di sviluppatori e utenti uniti dal desiderio di creare buon *software* senza considerare i profitti»: così la definizione di WELSH, DALHEIMER e KAUFMAN in *Linux la guida*, Apogeo O' Reilly, p. 30.

² La più diffusa licenza in ambiente Linux è la GNU/GPL (*General Public Licence*), che consente di rivendere e trarre profitto dalla vendita del *software*, ma non consente all'acquirente di restringere i diritti di distribuzione del *software*. Non si deve quindi confondere il *software* protetto da licenza GPL col *software* di *public domain*, dal momento che la licenza GPL attribuisce comunque un diritto in capo all'autore del *software*, solo che può essere distribuito ed utilizzato gratuitamente. È possibile scaricare una copia della licenza GPL all'indirizzo www.gnu.org/copyleft/gpl.html.

³ Recentemente, dopo molti mesi di battaglia legale, attore e convenuto, ovvero la Bertelsmann e la Napster Inc., hanno raggiunto un accordo per cui Napster dovrà creare

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è LINUX, DIRITTI E LIBERTÀ, PIERLUIGI PERRI E GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, NUMERO IV, PP. 509-519. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

hanno mostrato come la comunità di Internet sia in realtà senziente e ben attiva, oltre che desiderosa di darsi un proprio ordinamento, viste le lacune e le carenze dei vari ordinamenti giuridici. Basti pensare che molti studiosi, quando il 26 luglio scorso il giudice Marilyn Hall Patel ha ordinato, in una ingiunzione preliminare contro Napster Inc., una sospensione dei servizi del sito, in attesa dell'esito del giudizio finale, non hanno concentrato l'attenzione sul provvedimento del giudice bensì su ciò che sarebbe successo nel mondo virtuale.

La prova del fuoco, ovvero la valutazione comparativa del potere del Giudice, della giustizia reale, nei confronti dell'etica virtuale, ha avuto un vincitore netto: il cyberspazio. Il traffico negli scambi musicali è, infatti, aumentato sensibilmente, i cloni di Napster sono ormai innumerevoli, per cui si può concludere che l'assemblea del cyberspazio non solo ha dichiarato ammissibile il *peer-to-peer*, ma ha anche dimostrato al mondo reale che la tecnologia consente, oggi, di rendere inefficace il diritto⁴.

Le stesse osservazioni valgono per il caso del DeCSS: nel momento in cui la forza del diritto è intervenuta per bloccare la circolazione delle informazioni che permettevano la decrittazione dei sistemi di protezione del DVD, gli utenti hanno dimostrato che le informazioni già circolavano in rete ed era impossibile fermarle.

Si è voluta porre l'attenzione su Linux ed il suo mondo fatto di libertà, di condivisione delle risorse, di vera cooperazione scientifica e di ricerca, per una serie di motivi ben precisi.

In primis, nell'analisi di questo conflitto in corso fra l' 'industrial age' e la 'virtual age'⁵ muovere da un'ottica Linux consente di staccarsi maggiormente, a parere di chi scrive, dal 'mondo industriale', dalle corporazioni, dalla tutela di interessi economici per orientarsi verso il diritto degli individui ad una libera circolazione delle idee. Linux ed il suo codice aperto sono l'esempio classico di libertà: libertà di conoscere anche i più piccoli segreti di un programma, libertà di adattare, di modificare, di utilizzare la conoscenza altrui, di mantenere in vita una catena interminabile di conoscenza.

L'idea della 'God's mind', che alcuni studiosi riferiscono ad Internet – questo insieme di menti che grazie ad Internet diventano una sola, grande fonte di conoscenza, quale fosse la mente di un Dio – si applica, a parere di chi scrive, anche al mondo Linux:

una nuova *release* del proprio *software* in base al quale non sarà più possibile lo scambio di *file* musicali MP3 totalmente gratis. Si implementerà infatti un sistema di *membership* che, dietro un pagamento mensile, fornirà uno *username* ed una *password* che consentiranno di accedere ai servizi Napster per come li conosciamo oggi.

⁴ È interessante notare come i vari cloni di Napster che inizialmente implementavano solo il protocollo di trasmissione ed i servizi propri del programma madre, poi si siano sviluppati anche in altre direzioni, sviluppando altri tipi di protocolli di comunicazione, come ad esempio protocolli crittati o che non necessitano di un server database.

⁵ Così definita da J. P. BARLOW in *The next economy of ideas*, in «Wired», Ottobre 2000, p. 240.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è LINUX, DIRITTI E LIBERTÀ, PIERLUIGI PERRI E GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, NUMERO IV, PP. 509-519. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

prova più evidente lo sono i programmi ed i progetti di codice che vengono portati avanti contemporaneamente ai quattro angoli del mondo, ogni giorno, e che si fondano sulla condivisione di conoscenze e di emozioni.

Linux, però, non è solo sinonimo di libertà. A parere di chi scrive, è sul terreno di Linux che si giocheranno, nei prossimi anni, le partite più interessanti nel campo del diritto delle nuove tecnologie.

Già oggi si affacciano i primi studi sulle licenze GPL, sull'*Open Source*, e qualche Governo si sta timidamente affacciando a questo sistema⁶.

Linux è un mezzo di libertà, ed è quindi naturale che le grandi battaglie, quale quella sul *copyright* oggi in corso, si sposteranno in quella direzione.

Se è vero che nessuna legge può essere imposta con la forza in maniera soddisfacente su una vasta popolazione che non la sopporta moralmente e che, soprattutto, possiede facili mezzi per disattenderla in maniera invisibile⁷; se è vero che il DeCSS, nonostante la sentenza del giudice Kaplan di New York, è largamente disponibile sulla Rete; se è vero che il futuro del *software* e dei sistemi operativi, ormai segnato, è all'insegna della libertà, allora Linux, in questo quadro, riveste sicuramente un ruolo fondamentale.

Posto che la libertà di espressione, o di manifestazione del pensiero, o libertà di parola, è considerata dalla giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale come la 'pietra angolare dell'ordine democratico'⁸, si cercherà di inquadrare ora Linux e la sua natura/architettura all'interno delle libertà su elencate, così com'è stato svolto dal pensiero filosofico e poi recepito dai legislatori nazionali ed internazionali, ed infine si analizzerà da vicino il caso giudiziario del DeCSS, per vedere 'sul campo' come gli attuali corpi normativi siano in effetti inadatti al cambiamento di prospettive portato dalla filosofia *Open Source*.

Volendo analizzare il concetto di libertà di manifestazione del pensiero esso è stato definito come la possibilità, per il soggetto, di esprimersi liberamente, di usare ogni mezzo per diffondere il proprio pensiero partecipando alla vita democratica del proprio Paese. Si configura, per tradizione, come libertà negativa – garanzia contro ogni intervento repressivo dei pubblici poteri e dei privati – e libertà positiva – come

⁶ Il Consiglio del Popolo Cinese ha infatti recentemente emanato una legge che impone l'utilizzo di Linux negli uffici pubblici, mentre in Francia è al vaglio una legge che mira a rendere obbligatorio l'utilizzo di standard aperti e l'accesso al codice sorgente per tutto il *software* utilizzato dalla Pubblica Amministrazione. I principi alla base di questa legge sono: 1. Libertà dell'accesso all'informazione pubblica, che rende necessario l'utilizzo di *standard* di codifica e comunicazione aperti; 2. La perennità dei dati pubblici, garantita solo tramite il possesso del codice sorgente dei programmi, che possono così essere aggiornati anche da società diverse da quelle che li hanno realizzati; 3. La sicurezza dello Stato e dei consumatori e l'assenza di buchi; 4. Il principio di interoperabilità.

⁷ J. P. BARLOW *op. cit.*

⁸ Corte Cost. sent. N. 84/69.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è LINUX, DIRITTI E LIBERTÀ, PIERLUIGI PERRI E GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, NUMERO IV, PP. 509-519. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

diritto inviolabile della persona umana e come garanzia di partecipazione alla vita sociale.

Una volta definita la libertà di espressione, le giustificazioni filosofiche alla libertà di espressione si possono riunire in quattro categorie:

1. **Democrazia:** la libertà di espressione è indispensabile all'autogoverno democratico, senza la libera circolazione delle idee i cittadini non possono partecipare all'autogoverno. Questa concezione non tutela quelle libertà che sono prive di rilevanza sul piano politico. In quest'ottica può essere interessante l'analisi, sul piano politico, del recepimento delle tecnologie e dei concetti dell'*Open Source*. Alcuni stati cominciano ad interessarsi a Linux come sistema alternativo ai sistemi chiusi e proprietari oggi diffusi. Un riconoscimento legislativo ed istituzionale di Linux all'interno di uno Stato potrebbe configurare una serie di libertà che, secondo questa concezione filosofica, è rilevante anche su un piano politico. A parere di chi scrive, comunque, già oggi Linux ed il movimento *Open Source*, per gli impatti che hanno sul mondo giuridico e sulle categorie tradizionali del diritto, possono rivestire un interesse politico. Ignorare ciò che sta succedendo nel mondo *Open Source*, e l'importanza di certi eventi, non giustifica una non rilevanza della materia anche a livello istituzionale.
2. **Contratto sociale:** le istituzioni politiche, per essere legittime, devono risultare da un ipotetico accordo sottoscritto da tutti i membri della comunità. Vengono tutelate non solo le idee politiche ma anche quelle utili ai fini del contratto sociale stesso. La teoria del contratto sociale viene richiamata da diversi studiosi di diritto dell'informatica⁹ per analizzare ciò che sta succedendo nel cyberspazio. Interessante, in questo passaggio, la tutela delle libertà individuali che non solo riguarda il politico ma tutto ciò che è collegato al contratto sociale stesso.
3. **Il perseguimento della verità:** la ricerca della verità passa attraverso una discussione priva di limitazioni. Solo in un contesto di discussione aperta, non soggetto ad un sistema di censura, si può raggiungere il risultato migliore per il bene o la felicità della società nel suo complesso. Tutte le forme di espressione che possono contribuire a smascherare le falsità sono degne di protezioni. E smascherare le falsità significa, nell'ottica Linux, mostrare al mondo l'insicurezza delle reti, la debolezza dei codici di crittazione, i buchi dei programmi di posta elettronica maggiormente diffusi; ma significa anche permettere una discussione senza limitazioni su ogni tema afferente l'informatica e la sicurezza, ovvero conoscere i codici sorgenti, come è nato e come funziona un programma, e tanto più quel programma è diffuso nella società tanto più vi è la necessità di conoscerlo a fondo.

⁹ Per tutti si legga, ad esempio, A. E. Perez Luno, *Saggi di Informatica Giuridica*, Giuffrè, 1998, pp. 147 e ss.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è LINUX, DIRITTI E LIBERTÀ, PIERLUIGI PERRI E GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, NUMERO IV, PP. 509-519. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

4. Autonomia individuale: l'autonomia e la dignità individuale sono meritevoli di tutela in ogni forma, l'accento si sposta dalla società all'individuo, ed il concetto di libertà di espressione assume una connotazione più 'umana'.

Passando ora dal piano etico-filosofico al piano normativo, è a dirsi che le norme a tutela della libertà di espressione sono presenti in quasi tutte le carte costituzionali occidentali. Fra i riferimenti normativi più importanti è opportuno ricordare:

1. Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 che, all'art. 19, recita «ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione ed espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».
2. Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966, che all'art. 19 dice testualmente: «1) Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni; 2) Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta; 3) L'esercizio delle libertà previste all'art. 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica».
3. Costituzione Americana, soprattutto con riferimento al Primo Emendamento.
4. Costituzione Italiana, soprattutto con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libertà di iniziativa economica.

Andiamo ora ad analizzare il caso giuridico pratico preso ad esempio, ovvero il 'caso DeCSS'.

La scaturigine di tutta la *querelle* legale è stato, incredibilmente, un ragazzino di 15 anni, reo di aver reversato un programma in grado di leggere i DVD in ambiente Windows, e quindi di essersi impossessato dell'algoritmo di protezione dei DVD, rendendone così possibile non solo l'utilizzo per sviluppare *player* funzionanti anche sotto altri sistemi operativi, ma anche la copia dei DVD.

Volendo riassumere brevemente il processo, questi sono i fatti: nel 1999 un gruppetto di ragazzi ben noti nella scena *hacker* sono riusciti, tramite un'operazione di *reverse engineering* di un *player* DVD, a bypassare la protezione CSS (*Content Scrambling System*) adottata per la maggior parte dei DVD, ed a rilasciare un apposito *software*, chiamato DeCSS, che automaticamente decrittava il film rendendo possibile la copia e la visione del film anche su apparecchiature sprovviste dell'apposita licenza per i

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è LINUX, DIRITTI E LIBERTÀ, PIERLUIGI PERRI E GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, NUMERO IV, PP. 509-519. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

DVD¹⁰. In particolare, poi, grazie ad un'altra *utility* facilmente reperibile in Rete, ovvero il DivX, è possibile comprimere il filmato ad un livello tale che può essere riversato su un normale CD-ROM da 650 MB, o può essere trasferito via Internet in un lasso di tempo molto minore. Tra l'altro il decadimento di qualità conseguente all'utilizzo di questo programma di compressione è davvero infinitesimale.

Fatte queste premesse, si comprende ora come mai la MPAA ha condotto con tanto fervore ed accanimento la battaglia legale tesa ad evitare non solo che il DeCSS venisse liberamente postato sui siti *Web*, ma addirittura volta ad impedire il 'linkaggio' ai siti contenenti il famigerato DeCSS o informazioni su come aggirare il CSS.

La questione legale, tuttavia, non era così semplice come si poteva credere, dal momento che il processo ha portato a porre una domanda fondamentale: può il codice di un programma per elaboratore essere assimilato a quanto protetto dal Primo Emendamento della Costituzione Americana, e quindi alla libertà di espressione, di stampa, ecc. ?

A questo interrogativo, così fondamentale per uno stato democratico com'è l'America, si arrivò in quanto gli avvocati della difesa fecero notare *in primis* come il codice di un programma fosse una libera manifestazione del pensiero, e quindi come tale sicuramente da far ricadere nella protezione che il Primo Emendamento offre affinché le modalità di espressione del pensiero siano il più possibile libere. Da qui la conclusione che il divieto, a norma del DMCA¹¹, di far liberamente circolare il DeCSS è in contrasto con quanto espresso nel primo emendamento. *In secundis* sempre la difesa argomentò come la norma contenuta nel DMCA, che vieta di rendere disponibili informazioni o altro sulle tecniche di crittazione adottate, nel caso di specie, per proteggere i film contenuti nei DVD, è eccessivamente vasta, poiché vieta a terze parti di fare un uso corretto e legittimo dei DVD protetti¹².

Il giudice del caso in questione ha provveduto nel seguente modo: in primo luogo ha riconosciuto che, in generale, «il Governo non ha il potere di limitare le forme di espressione a causa del loro messaggio, della loro idea, della questione che trattano o del loro contenuto», e che «al di là di poche e ben definite eccezioni, [il Primo

¹⁰ I DVD (*Digital Versatile Disc*) sono protetti da un codice crittografico e sono divisi in zone. Logica conseguenza ne è che si può visionare il DVD solo tramite i *player* approvati dalla MPAA (*Motion Picture Association of America*). È la MPAA, infatti, che rilascia le informazioni necessarie per decrittare il filmato contenuto nel DVD. Queste informazioni consistono in pratica nell'algoritmo che sta alla base del CSS, ovvero un algoritmo di crittazione a 40 bit inventato dalla Matsushita Electric Industrial Co. e dalla Toshiba Corp. appositamente per proteggere i suoni e le immagini digitali contenute nel DVD.

¹¹ Il DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*) è un corpo di norme cui sono affidate la regolamentazione del diritto d'autore anche in ambito informatico.

¹² Non si capisce, infatti, perché il legittimo acquirente di un'opera protetta tramite CSS non debba essere libero di poterla visionare sotto Linux, ad esempio, ma debba a forza acquistare un sistema operativo Microsoft o Macintosh.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è LINUX, DIRITTI E LIBERTÀ, PIERLUIGI PERRI E GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, NUMERO IV, PP. 509-519. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

Emendamento] non contempla alcun controllo governativo sul contenuto dei messaggi espressi dai singoli individui», e quindi le restrizioni basate sul contenuto dell'opera frutto di espressione sono possibili solo in ragione di interessi nazionali e col mezzo meno restrittivo possibile. Una volta fatte queste premesse, il Giudice ha considerato come ogni condotta espressiva sia composta da elementi detti e non detti, e che sono proprio i 'non speech elements' ad avere una minore protezione, dal momento che possono essere censurati in virtù di un interesse governativo sostanziale e sempre che non si comprimano eccessivamente le libertà sancite dal Primo Emendamento.

Sempre secondo il Giudice, nel caso di specie, sono proprio gli elementi non espressi quelli che creano un pericolo per la società. Infatti il DeCSS da un lato è libera espressione del pensiero del programmatore, in quanto è un codice che consente al computer di compiere una serie di operazioni, dall'altro lato però, anche se non apertamente, costituisce un sistema valido per eludere la protezione adottata dai produttori di DVD.

Visto in quest'ottica, il DMCA cessa di essere una *restrizione* dei contenuti di una libera manifestazione del pensiero, per diventare una *regolamentazione* dei contenuti non apertamente espressi, ma comunque presenti in ogni forma di espressione di un individuo.

Assunte queste premesse, per conseguenza logica la decisione del Giudice fu quella non solo di non aver riscontrato alcuna violazione del Primo Emendamento, per quanto ha decretato che l'interesse da tutelare, ossia quello delle *major* cinematografiche, era di rilevanza costituzionale, e che il carattere predominante del DeCSS era quello di violare una protezione crittografica.

La risposta della comunità virtuale e degli organismi toccati dalla suddetta questione giudiziaria non si è fatta attendere. In particolare è da ricordare l'atto di 'disobbedienza civile' messo in atto dal sito 2600.com, ben conosciuto in ambito hacker, che si è schierato a favore degli scopritori del DeCSS, dando il via ad una campagna per la liberalizzazione del DVD. Inizialmente hanno reso disponibile il DeCSS direttamente dal loro sito. In seguito all'ordinanza del Giudice hanno dovuto toglierlo dal loro sito ma comunque raccoglievano i *link* dove era possibile scaricarlo. Poi, con la sentenza definitiva, si è arrivato anche al divieto di linkaggio a siti contenenti il programma DeCSS o informazioni su come realizzarlo, per cui ora sul sito si trovano solo consigli su come raggiungere il programma nel modo più veloce possibile¹³.

Anche la EFF è scesa in campo, affermando che il *copyright* è una disciplina volta a regolare gli interessi contrapposti di due soggetti, e in questo caso vi sia stata un

¹³ Stranamente, a detta del sito 2600.com, il metodo più veloce per procurarsi una copia del DeCSS è utilizzare il motore di ricerca della Disney all'indirizzo www.disney.com.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è LINUX, DIRITTI E LIBERTÀ, PIERLUIGI PERRI E GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, NUMERO IV, PP. 509-519. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

eccessivo accrescimento della sfera giuridica di un gruppo con conseguente diminuzione di quella del gruppo opposto.

In pratica, la questione sembra tutto fuorchè risolta. Non è facile sbilanciarsi in previsione, ma si può solo osservare, a parere di chi scrive, la capacità autonormativa di cui è sembrato dotato il Popolo della Rete, e come in effetti ci si troverà, per gli anni a venire, anche nel caso del codice informatico dinanzi ad una battaglia per la libertà.

Per la libertà di tutte le forme di espressione finora conosciute, del resto, si è sempre combattuta una battaglia. Con ogni probabilità la libertà del codice passerà tramite Linux e l'*Open Source*.